

REGOLAMENTO APPLICATIVO NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO PER L'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Al fine di consentire la compiuta applicazione della norma premiale e di eliminare i potenziali effetti distorsivi derivanti da inesattezze/anomalie nella compilazione dei modelli di denuncia, anche sulla base della esperienza applicativa del primo triennio di vigenza dell'istituto, i requisiti previsti dai punti 1-5) del capitolo A) e dal punto 1) del Capitolo B) del Capoverso dell'accordo di rinnovo del CCPL della provincia di Genova sottoscritto in data 29.7.2015 relativo alla "Norma premiale per i versamenti del contributo per l'anzianità professionale edile" saranno operativamente verificati dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza come di seguito precisato.

I) Ore denunciate: la verifica delle ore denunciate sarà effettuata su base aziendale annua (dividendo il totale delle ore denunciate dall'impresa per la media annua degli operai della stessa). A tali fini il requisito di cui ai precedenti punti 5) e 1) sarà considerato sussistente ove la media annua, come sopra determinata, sia pari ad almeno 173 ore mensili, con una percentuale di tolleranza del 10%.

II) Ore ferie, permessi retribuiti e permessi non retribuiti: la verifica della correttezza delle ore di ferie, di permessi retribuiti e di permessi non retribuiti sarà effettuata su base aziendale annua e cumulativamente per le tre voci sopra indicate. A tali fini, il requisito di cui ai precedenti punti 5) e 1) sarà considerato sussistente ove la somma delle tre citate voci non superi le 288 ore annue per lavoratore.

III) Ore di assenza ulteriori: la verifica del totale delle assenze ulteriori sarà effettuata su base aziendale annua. A tali fini il requisito di cui ai precedenti punti 5) e 1) sarà considerato sussistente ove il totale delle assenze ulteriori, ivi comprese anche quelle per assenza ingiustificata oggetto di contestazione disciplinare, non superi il 5% delle ore complessive dichiarate dall'impresa.

IV) lavoratori "part-time" e lavoratori "a chiamata": in considerazione dell'utilizzo assai ridotto da parte delle imprese delle citate tipologie di lavoro, la cui presenza peraltro incide sensibilmente nella determinazione della media annua di cui al precedente punti I), si stabilisce che i lavoratori di cui sopra non debbano essere considerati ai fini del requisito delle ore denunciate.

V) Procedura per la verifica ed il riconoscimento del beneficio: la verifica dei requisiti previsti dai punti 2) e 3) del capitolo A) dell'accordo del 29/07/2015 deve essere effettuata entro la data del 30 novembre di ogni anno, con trasmissione alla Cassa Edile delle relative risultanze entro il 5 dicembre successivo.

La disponibilità a consentire l'accesso nei cantieri da parte dei tecnici della sicurezza di cui al precedente punto 2) deve riguardare l'esercizio successivo (1 ottobre - 30 settembre) a quello di riferimento, mentre l'iscrizione ai corsi formativi di 16 ore per i lavoratori al nuovo ingresso nel settore deve riferirsi all'esercizio precedente (1 ottobre - 30 settembre).

La Cassa Edile dovrà provvedere a riconoscere alle imprese aventi diritto il beneficio della norma premiale entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Tale beneficio, tenuto conto della esigenza di monitorarne l'andamento economico - finanziario, in considerazione della pesante incidenza del relativo costo sul bilancio della Cassa Edile nell'attuale quadro di grave crisi del settore ed allo scopo di poter mantenere la norma premiale anche in futuro, sarà riconosciuto nel limite massimo di 100 operai per impresa.

VI) Termine per i ricorsi: considerato che la liquidazione del corrispettivo viene effettuata dalla Cassa Edile entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, si stabilisce il termine tassativo per la presentazione dei ricorsi - a pena di decadenza - al 31 agosto dell'anno successivo a quello di competenza.